



Bruxelles, 14 gennaio 2025
(OR. en)

5304/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0001(NLE)**

**FISC 5
ECOFIN 59**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 gennaio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 4 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Grecia a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 4 final.

All.: COM(2025) 4 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.1.2025
COM(2025) 4 final

2025/0001 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Grecia a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹ (in appresso "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 2 luglio 2024 la Grecia ha chiesto l'autorizzazione a derogare agli articoli 218 e 232 della direttiva IVA per poter imporre la fatturazione elettronica obbligatoria a tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale (operazioni B2B).

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 24 settembre 2024, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Grecia. Con lettera del 25 settembre 2024 la Commissione ha comunicato alla Grecia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La Grecia ha presentato domanda di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA per essere autorizzata a imporre l'obbligo di emettere fatture elettroniche per tutte le operazioni fra soggetti passivi stabiliti in Grecia. La Grecia si è dotata di una piattaforma digitale, denominata myDATA. Le entità tenute alla registrazione contabile a norma della legislazione nazionale devono inserire in tale piattaforma i dati relativi alle operazioni di entrate e uscite.

Attualmente esistono diversi canali di cui è possibile avvalersi per trasmettere i dati alla piattaforma. Una volta attuata la fatturazione elettronica obbligatoria in Grecia, le fatture elettroniche costituiranno il canale principale per tale comunicazione e i dati pertinenti saranno inseriti direttamente nella piattaforma myDATA. Di conseguenza le informazioni saranno disponibili in tempo reale, con un elevato livello qualitativo, agevolando e accelerando la capacità dell'amministrazione fiscale di individuare i casi di frode all'IVA. Le informazioni pervenute saranno inoltre utilizzate per stilare dichiarazioni IVA precompilate, contribuendo in tal modo alla conformità agli obblighi IVA delle imprese.

È inoltre in fase di sviluppo uno strumento digitale per il trasporto di merci che si avvale delle capacità della piattaforma digitale myDATA. Si tratta di uno strumento che monitora elettronicamente la consegna in tempo reale di tutte le merci. Per realizzare tale obiettivo, il quadro di riferimento istituzionale relativo al rilascio elettronico di documento per il trasporto di merci è stato adottato nel 2024 e l'attuazione di un quadro di riferimento operativo e tecnico è in fase di preparazione, al fine di agevolare la conformità dei soggetti passivi.

Le diverse misure attuate finora hanno contribuito alla riduzione del divario IVA della Grecia. Secondo la relazione sul divario dell'IVA nell'UE², pubblicata dalla Commissione europea, l'ammacco di gettito IVA è passato dal 29,1 % nel 2017 al 17,8 % nel 2021 e le previsioni per il 2022 stimano che la riduzione sarà ancora più drastica. Secondo le autorità elleniche, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria contribuirà a ridurre ulteriormente tale dato, poiché può costituire uno strumento importante nella lotta contro le frodi circolari o

¹ GU L 347 del 11.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj>.

² [VAT gap in the EU - Ufficio delle pubblicazioni dell'UE \(europa.eu\)](http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj)

frodi carosello, in quanto consente alle autorità di identificare più rapidamente le parti coinvolte.

Secondo la Grecia, l'attuazione della fatturazione elettronica obbligatoria risulterà positiva anche per i soggetti passivi, in quanto metterà loro a disposizione le dichiarazioni IVA precompilate e consentirà di trattare tempestivamente le domande di rimborsi fiscali.

L'attuazione della trasmissione dei dati alla piattaforma myDATA è stata graduale dal 2018, con diverse campagne di informazione e progetti pilota. I soggetti passivi, i contabili, le società informatiche e i fornitori di servizi hanno partecipato al processo di collaudo.

La trasmissione dei dati alla piattaforma myDATA può avvenire mediante cinque diversi canali di trasmissione: 1) fornitori autorizzati di servizi di fatturazione elettronica, 2) programmi elettronici per l'emissione di fatture e la gestione delle entrate contabili, 3) un modulo speciale per la registrazione dei dati fornito dall'Autorità indipendente per le entrate pubbliche (IAPR) a talune condizioni applicabili alle piccole entità, 4) meccanismi elettronici per l'emissione di documenti relativi a operazioni al dettaglio e 5) un'applicazione per l'emissione e la trasmissione di fatture denominata "timologio", fornita dalla IAPR.

Nella fattispecie, l'applicazione "timologio" è gratuita ed è considerata una soluzione affidabile per tutti i tipi di società, in particolare per le PMI per quanto riguarda l'emissione e la trasmissione dei dati in tempo reale. Una volta concessa la deroga, la Grecia intende ampliare la funzionalità di tale applicazione che diventerà una modalità per ottemperare al mandato di fatturazione obbligatoria.

Secondo la Grecia, il costo iniziale di abbonamento a un fornitore di servizi di fatturazione elettronica o l'aggiornamento ai programmi di gestione esistenti (commerciali, contabili, ERP) utilizzati dalle imprese, sarà compensato dalla riduzione dei costi di contabilità (costi di emissione, invio e archiviazione delle fatture) e anche dal miglioramento generale dei servizi digitali che dovrebbe agevolare lo sviluppo dell'imprenditorialità e l'aumento della competitività fra le imprese. La Grecia eroga incentivi fiscali ai soggetti passivi che effettuano la transizione verso la fatturazione elettronica entro il 31 dicembre 2024. Di conseguenza le imprese ottempereranno agli obblighi fiscali immediatamente e a un costo inferiore. La fatturazione elettronica contribuirà inoltre all'obiettivo di trasmettere informazioni riservate *una tantum*, poiché attraverso l'interoperabilità le imprese ottempereranno a più di un obbligo, sicché si ridurranno gli errori e i costi amministrativi.

La piattaforma myDATA non richiede la trasmissione di tutti i dati della fattura, bensì solo di quelli pertinenti ai fini fiscali.

Al fine di garantire l'interoperabilità dei sistemi di fatturazione elettronica utilizzati nell'Unione europea, la Grecia intende consentire l'emissione di fatture conformi alla norma europea relativa alla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione³.

L'articolo 218 della direttiva IVA prevede l'obbligo per gli Stati membri di accettare come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico. La Grecia desidera quindi una deroga a detto articolo della direttiva IVA in modo che l'amministrazione fiscale nazionale possa considerare come fatture soltanto i documenti in formato elettronico.

³ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione, del 16 ottobre 2017, relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell'elenco delle sintassi a norma della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 266 del 17.10.2017, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1870/oj).

Ai sensi dell'articolo 232 della direttiva IVA il ricorso a una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario. L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica in Grecia richiede quindi una deroga a tale articolo in modo che l'emittente non debba più ottenere l'accordo del destinatario per inviare una fattura in formato non cartaceo.

Generalmente le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace e per concedere agli Stati membri il tempo di introdurre altre misure convenzionali per affrontare il rispettivo problema fino alla scadenza della misura di deroga.

Inoltre, una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale⁴ (proposta sull'IVA nell'era digitale) è attualmente in fase di discussione presso il Consiglio. Detta direttiva intende modificare l'articolo 218 e sopprimere l'articolo 232 della direttiva IVA. La riforma, una volta adottata, consentirà agli Stati membri di istituire la fatturazione elettronica obbligatoria, eliminando l'esigenza di chiedere ulteriori deroghe alla direttiva IVA per applicare tali sistemi. È pertanto opportuno concedere l'autorizzazione che permette alla Grecia di derogare agli articoli 218 e 232 solo per il periodo necessario fino all'entrata in vigore di tale riforma.

Si propone pertanto di concedere l'autorizzazione fino al 30 giugno 2026. Considerata la brevità del periodo per il quale è concessa tale deroga, qualora la Grecia dovesse prorogare ulteriormente tale autorizzazione non dovrebbe essere necessaria alcuna relazione.

- Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'articolo 218 della direttiva IVA stabilisce l'equivalenza fra le fatture cartacee ed elettroniche, disponendo che gli Stati membri accettino come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico. Ai sensi dell'articolo 232 della direttiva IVA, il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario. La fatturazione elettronica obbligatoria prevista dalla Grecia derogherebbe in effetti a queste due disposizioni.

La deroga può essere autorizzata in base all'articolo 395 della direttiva IVA al fine di semplificare la procedura di riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. L'attuazione della fatturazione elettronica obbligatoria per le operazioni commerciali fra imprese integrerà la piattaforma digitale myDATA che è utilizzata per comunicare i dati all'amministrazione fiscale. La fatturazione elettronica obbligatoria consentirà di trasmettere i dati alla piattaforma in tempo reale garantendo inoltre la massima qualità dei dati comunicati. Essa semplificherà inoltre gli obblighi IVA dei soggetti passivi consentendo la redazione di dichiarazioni IVA precompilate. La fatturazione elettronica obbligatoria prevista contribuirà pertanto sia alla semplificazione degli obblighi IVA per i soggetti passivi, sia, in particolare, alla lotta contro le frodi all'IVA. La deroga richiesta dalla Grecia è coerente con le disposizioni politiche vigenti.

Autorizzazioni analoghe sono state rilasciate all'Italia, alla Francia, alla Polonia, alla Germania e alla Romania con decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio⁵, decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio⁶, decisione di esecuzione

⁴ COM/2022/701 final.

⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio, del 16 aprile 2018, che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 99 del 19.4.2018, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/593/oj).

⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura

(UE) 2022/133 del Consiglio⁷, decisione di esecuzione (UE) 2022/1003 del Consiglio⁸, decisione di esecuzione (UE) 2023/1551 del Consiglio⁹ e decisione di esecuzione (UE) 2023/1553 del Consiglio¹⁰ per consentire loro di rendere obbligatoria la fatturazione elettronica in deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva IVA.

Nel 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, intitolata *"Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa"*.¹¹ Tra le azioni previste nel piano figura l'adozione da parte della Commissione di una proposta legislativa intesa ad ammodernare gli obblighi di dichiarazione dell'IVA. Come indicato nel piano d'azione, tale proposta dovrebbe, tra l'altro, contribuire a razionalizzare i meccanismi di comunicazione che possono essere applicati alle operazioni nazionali. In tale contesto si esamina anche l'esigenza di ampliare ulteriormente la fatturazione elettronica.

A seguito di tale piano d'azione, l'8 dicembre 2022 la Commissione ha adottato la proposta sull'IVA nell'era digitale, che è attualmente all'esame del Consiglio. Detta direttiva intende modificare l'articolo 218 e sopprimere l'articolo 232 della direttiva IVA. La riforma, una volta adottata, consentirà agli Stati membri di istituire la fatturazione elettronica obbligatoria, eliminando l'esigenza di chiedere ulteriori deroghe alla direttiva IVA per applicare tali sistemi. Per tale motivo, una volta che gli Stati membri avranno recepito tale proposta di direttiva, la presente decisione del Consiglio non produrrà più effetti.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Data la disposizione della direttiva IVA sulla quale si basa la proposta, non si applica il principio di sussidiarietà.

speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 454 del 17.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2251/oj).

⁷ Decisione di esecuzione (UE) 2022/133 del Consiglio, del 25 gennaio 2022, che autorizza la Francia a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 272, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/133/oj).

⁸ Decisione di esecuzione (UE) 2022/1003 del Consiglio, del 17 giugno 2022, che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 168 del 27.6.2022, pag. 81, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1003/oj).

⁹ Decisione di esecuzione (UE) 2023/1551 del Consiglio, del 25 luglio 2023, che autorizza la Germania a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 188 del 27.7.2023, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1551/oj).

¹⁰ Decisione di esecuzione (UE) 2023/1553 del Consiglio, del 25 luglio 2023, che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 188 del 27.7.2023, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1553/oj).

¹¹ https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2020-07/2020_tax_package_tax_action_plan_en.pdf

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Si osservi che la Grecia sta attuando progressivamente, dal settembre 2023 al gennaio 2025, l'obbligo di avvalersi della fatturazione elettronica nelle relazioni fra imprese e amministrazioni pubbliche (B2G) in seguito all'attuazione della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici¹². Sulla scorta dei dati comunicati dalla Grecia, l'uso della fatturazione elettronica si sta inoltre diffondendo sempre più nelle imprese. In media, quotidianamente le imprese trasmettono oltre 1 700 000 fatture elettroniche e ricevute al dettaglio attraverso un fornitore di servizi di fatturazione elettronica, oltre 4 700 000 documenti attraverso programmi software, oltre 62 000 documenti attraverso l'applicazione "timologio" e oltre 9 000 documenti attraverso il modulo di registrazione speciale. L'applicazione "timologio" è gratuita ed è particolarmente adatta agli obblighi fiscali delle piccole e medie imprese.

Il sistema tiene conto delle principali caratteristiche delineate nella proposta sull'IVA nell'era digitale per evitare costi di adattamento superflui al momento dell'entrata in vigore della proposta. A tal fine è consentita la trasmissione di fatture per mezzo di programmi di contabilità o di fornitori di servizi. I contribuenti potranno scambiare le fatture elettroniche secondo le norme europee e dovranno comunicare unicamente i dati necessari ai fini fiscali e non l'integralità della fattura.

L'obbligo di avvalersi della fatturazione elettronica si applicherà unicamente alle operazioni fra soggetti passivi stabiliti in Grecia. La misura non inciderà sulle imprese non stabilite in Grecia, anche se ivi registrate ai fini dell'IVA, e resta impregiudicato il diritto di ottenere una fattura cartacea per le operazioni intracomunitarie. La misura non contempla le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai consumatori finali.

La deroga è inoltre limitata nel tempo fino a quando le norme armonizzate non consentono agli Stati membri di istituire la fatturazione elettronica obbligatoria.

Pertanto la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia la lotta contro la frode e l'evasione fiscali, contribuendo nel contempo a semplificare la procedura di riscossione dell'IVA.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

Ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA, la deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile solo con l'autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

¹²

GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/55/oj>.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- Valutazione d'impatto**

La fatturazione elettronica obbligatoria avrà conseguenze sia sull'amministrazione fiscale che sui soggetti passivi.

L'attuazione della fatturazione elettronica obbligatoria fornirà più rapidamente alla piattaforma myDATA dati di qualità migliore, aiutando le autorità fiscali a individuare i casi di mancata dichiarazione o sottodichiarazione dell'IVA. Essa le aiuterà inoltre nella lotta contro le frodi circolari o "frodi carosello", consentendo alle autorità fiscali di identificare più rapidamente le parti coinvolte.

La Grecia ha già ridotto l'ammacco di gettito IVA dal 29,1 % nel 2017 al 17,8 % nel 2021. L'attuazione della fatturazione elettronica obbligatoria si tradurrà in un'ulteriore riduzione di tale dato.

L'attuazione della fatturazione elettronica obbligatoria ridurrà inoltre gli errori nella comunicazione dei dati. Questo contribuirà a ridurre i costi sostenuti dall'amministrazione fiscale e dai soggetti passivi, evitando l'onere derivato dalla procedura di rettifica di tali errori.

L'attuazione della fatturazione elettronica obbligatoria non dovrebbe risultare molto onerosa per le imprese, in quanto costituisce già prassi comune in molti settori dell'economia e sta diventando obbligatoria nell'ambito degli appalti pubblici. Come illustrato in precedenza, una parte significativa della comunicazione alla piattaforma myDATA avviene già attraverso le fatture elettroniche.

La fatturazione elettronica agevolerà inoltre l'emissione di dichiarazioni IVA precompilate che consentiranno alle imprese di ottemperare agli obblighi IVA. La fatturazione contribuirà inoltre a soddisfare più di un obbligo alla volta, riducendo nel contempo gli errori e i costi amministrativi.

Secondo la Grecia, i costi per le imprese derivati dall'adattamento alla fatturazione elettronica dovrebbero essere compensati dalla riduzione dei costi derivati dall'emissione, dall'invio e dall'archiviazione delle fatture rispetto alla situazione in essere nonché dai vantaggi per i soggetti passivi derivati dal miglioramento dei loro processi attraverso la digitalizzazione.

Per ridurre l'onere della transizione per le imprese, la Grecia eroga incentivi fiscali ai soggetti passivi che effettuano la transizione verso la fatturazione elettronica entro il 31 dicembre 2024 e fornisce l'applicazione gratuita "timologio", che consente di ottemperare agli obblighi di comunicazione.

Il sistema di fatturazione e di comunicazione elettroniche includerà inoltre le caratteristiche principali indicate nella proposta per l'IVA nell'era digitale. Questo eviterà la duplicazione dei costi per i soggetti passivi e l'amministrazione fiscale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Grecia a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 2 luglio 2024 la Grecia ha chiesto un'autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE al fine di introdurre la fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi stabiliti sul territorio nazionale ("misura speciale").
- (2) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda della Grecia agli altri Stati membri con lettera del 24 settembre 2024. Con lettera del 25 settembre 2024 la Commissione ha comunicato alla Grecia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.
- (3) La Grecia si è dotata di una piattaforma digitale, denominata myDATA. Le entità tenute alla registrazione contabile a norma della legislazione nazionale devono inserire in tale piattaforma i dati relativi alle operazioni di entrate e uscite. L'attuazione della fatturazione elettronica obbligatoria consentirà l'inserimento diretto nella piattaforma myDATA dei dati provenienti dalle fatture elettroniche. Di conseguenza le informazioni saranno disponibili in tempo reale, con un elevato livello qualitativo, agevolando e accelerando la capacità dell'amministrazione fiscale di individuare i casi di mancata dichiarazione o sottodichiarazione dell'IVA. Aiuterà inoltre l'amministrazione fiscale nella lotta contro le frodi circolari o "frodi carosello", consentendo l'identificazione rapida delle parti coinvolte.
- (4) La Grecia ritiene che l'attuazione della fatturazione elettronica obbligatoria non risulterà molto onerosa per le imprese, in quanto costituisce già prassi comune in molti settori dell'economia e sta diventando obbligatoria nell'ambito degli appalti pubblici. La fatturazione elettronica agevolerà inoltre l'emissione di dichiarazioni IVA precompilate e consentirà ai soggetti passivi di ottemperare simultaneamente a più di un obbligo di comunicazione, il che ridurrà sia gli errori, sia i costi amministrativi. Secondo la Grecia, i costi per le imprese dovuti all'adattamento alla fatturazione

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj>.

elettronica dovrebbero essere compensati dalla riduzione dei costi associati all'emissione, all'invio e all'archiviazione delle fatture rispetto alla situazione in essere nonché dai vantaggi per i soggetti passivi generati dal miglioramento dei loro processi attraverso la digitalizzazione.

- (5) L'8 dicembre 2022 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale². Con detta direttiva la Commissione propone di modificare l'articolo 218 e sopprimere l'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE. Il Consiglio, in occasione della riunione ECOFIN del 5 novembre, è addivenuto a un approccio generale sulla proposta e consulterà nuovamente il Parlamento europeo prima dell'adozione formale della proposta. Una volta adottata, la proposta consentirebbe agli Stati membri di istituire la fatturazione elettronica obbligatoria, eliminando in tal modo la necessità di richiedere ulteriori misure speciali di deroga alla direttiva 2006/112/CE. Pertanto, a decorrere dalla data alla quale gli Stati membri saranno tenuti ad applicare le disposizioni nazionali che recepiscono la proposta di direttiva, la presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi.
- (6) La misura speciale non dovrebbe incidere sul diritto dei consumatori di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intracomunitarie.
- (7) La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto è limitata nel tempo e nella portata. La misura speciale non comporta inoltre il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.
- (8) La misura speciale non inciderà sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, la Grecia è autorizzata ad accettare soltanto le fatture emesse da soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale sotto forma di documenti o messaggi in formato elettronico.

Articolo 2

In deroga all'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, la Grecia è autorizzata a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale non sia subordinato all'accordo del destinatario stabilito nel medesimo territorio.

Articolo 3

La Grecia notifica alla Commissione le misure nazionali di esecuzione delle deroghe di cui agli articoli 1 e 2.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla prima delle due date seguenti:

² COM/2022/701 final.

- a) 30 giugno 2026; oppure
- b) la data alla quale gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni nazionali di recepimento di una direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE, in particolare gli articoli 218 e 232, per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale, qualora tale direttiva sia adottata.

Articolo 5

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*